

Nelle crisi d'impresa va preservata la specializzazione dei giudici

RIFORMA FALLIMENTARE

Al convegno del Sole 24 Ore i punti critici delle misure in arrivo

Giovanni Negri

Non convince la cancellazione della parte sulla specializzazione dei giudici decisa nell'ultima versione del decreto sulla riforma della legge fallimentare. Ed è tutta da misurare alla prova dei fatti la scommessa sull'efficacia dei controlli interni nelle procedure d'allerta. Sono questi due punti critici emersi nel corso del convegno organizzato a Milano da **Il Sole 24 Ore** e dedicato alla nuova disciplina della crisi d'impresa.

Quanto al primo aspetto, il presidente della commissione Istituziona dal ministero della Giustizia,

Renato Rordorf, che ha scritto il testo della legge delega prima e della versione iniziale del decreto delegato poi, ha preso le distanze dalla scelta di strappare tutta la parte di organizzazione giudiziaria. La commissione, muovendosi sul filo di attribuzioni diverse, ai tribunali delle imprese per le procedure di maggiori dimensioni, alle sedi attuali per il sovraffollamento delle piccole imprese e dei consumatori, aveva poi deciso di assegnare tutte le altre pratiche solo ai tribunali dotati di prassi organica adeguata.

Una scelta che puntava sulla specializzazione, cancellata però nel segno della "giustizia di prossimità", ma che a Rordorf appare poco in sintonia con un decreto che mira a recuperare spazio all'autorità giudiziaria nella valutazione per esempio della fattibilità dei piani di concordato preventivo. Fattibilità che, ha sottolineato Rordorf, potrà essere valutata solo da giudici in possesso di una preparazione adeguata.



I relatori. Una fase dei lavori del convegno sulla crisi d'impresa

Quanto al doppio binario per le segnalazioni di allerta (organ di controllo interno e creditori pubblici), Roberto Fontana, pm a Milano, ha sottolineato come il decreto legislativo messo a punto dal ministero della Giustizia ha alzato tanto le soglie delle segnalazioni di insipiente amministrativa finanziaria da rendere questo canale in pratica inutilizzabile (anche se lo stesso ministero stima in circa 15 mila le segnalazioni che potrebbero arrivare su questo fronte).

Determinante sarà allora il buon funzionamento delle segnalazioni che arriveranno da sindaci e revisori soprattutto, per i quali, come ha illustrato Daniele Santuosso, docente alla Sapientia, sono stati coerentemente anche rafforzati i profili di responsabilità.

Base Ace da calcolare sul patrimonio netto dell'incorporata

L'INTERPELLO

Il caso di una stabile organizzativa costituita dopo il 31 dicembre 2010

Giacomo Albano

La base Ace delle stabili organizzative è data dall'incremento del fondo di dotazione rispetto a quello congruo ai fini fiscali al 31 dicembre 2010. Se la stabile organizzativa non esisteva al 31 dicembre 2010, in quanto nata dall'incorporazione di una società italiana in una società non residente, il parametro di partenza è dato dal patrimonio netto della società incorporata al 31 dicembre 2010. È quanto emerge dalla risposta all'interpello 86, che determina le modalità di determinazione della base Ace di una stabile organizzativa costituita nel corso del 2011, a seguito della fusione intracomunitaria di una società italiana in una società belga.

La base Ace dell'interpellante ha chiesto di sapere se, essendo stata costituita nel corso del 2011, fosse ragionevole determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini Ace, assumendo come base di partenza un valore pari a zero, non essendo presente alla data del 31 dicembre 2010 alcun fondo di dotazione.

Le Entrate hanno preliminarmente osservato che, per le stabili organizzative di soggetti non residenti, la base Ace è costituita dagli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzativa rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010.

La circolare n. 4/E del 2015 e il Dm 3 agosto 2017 hanno chiarito che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione con-

tabile al 31 dicembre 2010 e il fondo, anche figurativo, congruo ai fini fiscali in pari data.

La peculiarità del caso sottoposto è rappresentata dalla costituzione in Italia di una stabile organizzativa di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia, in data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione Ace.

In tale situazione, l'Agenzia ha ritenuto che, in virtù del principio di neutralità fiscale della fusione, debba assumersi come base di partenza per la determinazione dell'Ace il valore del patrimonio netto della società incorporata alla data del 31 dicembre 2010, di cui la stabile organizzativa ha ereditato i valori.

Le cooperative agricole. Sempre in tema di Ace, le Entrate hanno poi analizzato, con la risposta n. 89, la rilevanza di determinati strumenti finanziari partecipativi emessi da una società cooperativa agricola (in regime analitico di determinazione del reddito d'impresa, quindi rientrante nel campo di applicazione dell'Ace), destinato all'aumento del patrimonio netto della stessa. I conferimenti dei sottoscrittori degli strumenti erano confluiti in una specifica sezione del patrimonio della cooperativa e attribuivano agli stessi la qualifica di "socio finanziatore".

L'Agenzia ha osservato che, al fine dell'incremento di capitale proprio, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione. Poiché, nello specifico, gli strumenti finanziari partecipativi avevano una durata limitata di dodici anni, il relativo aumento di capitale era da considerarsi irrilevante ai fini Ace.

L'APPROFONDIMENTO

Resta obbligatorio attestare la fattibilità del piano

La relazione dell'attestatore è uno strumento d'ausilio importante per il tribunale

Giulio Andreani

Il nuovo Codice della crisi d'impresa continua ad attribuire un ruolo essenziale all'attestazione del piano di risanamento nell'accordo in esecuzione di un piano attestato (articolo 59), così come nel concordato preventivo (articolo 87) e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 87). Infatti l'attestazione del-

la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano è ancora obbligatoria e non è divenuta facoltativa, come pareva sulla base di un testo di decreto legislativo elaborato anteriormente a quello approvato dal Consiglio dei ministri.

Olo perché, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, l'esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concordatua ha reso la relazione dell'attestatore uno strumento d'ausilio importante per il tribunale, il quale, in una procedura connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un'analisi particolarmente

attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica e anche economica, prodromica all'apertura del concordato o alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In sede di attuazione della delega è stata quindi adottata una scelta in continuità con la precedente disciplina, contrariamente a quanto era stato richiesto da chi preferiva che l'attestazione fosse solo facoltativa, sta per evitare il sostanziale dei costi dell'attestazione - che in più di un caso si in effetti rivelati sproporzionati - sia per scongiurare

l'emergere di una contraddizione normativa, posto che, con la medesima riforma, è stato previsto che compete al tribunale, eventualmente con l'ausilio del commissario giudiziale, non solo l'esame della fattibilità giuridica del piano concordatario ma anche di quella economica, dando così luogo a una (onerosa) sovrapposizione di funzioni.

Continua inoltre essere necessaria, in caso di concordato preventivo in continuità, l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, così come, al fine dell'approvazione della transazione

fiscale, l'attestazione sulla convenienza dell'offerta formulata al fisco rispetto al trattamento che quest'ultimo verrebbe alternativamente assegnato dalla liquidazione giudiziale dell'impresa. In merito a quest'ultima attestazione, con la circolare n. 16 del 23 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che essa non vincola gli uffici. Ciò è del tutto naturale se sono presenti nella relazione di attestazione errori di valutazione o lacune che ne inficiano le conclusioni, ma, in caso contrario, a che cosa serve l'attestazione se può essere discrezionalmente disattesa?

LE FONTI LEGAL

WWW.LEFONTI.LEGAL

www.lefonti.legal | LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI

LE FONTI AWARDS

Sold out per le giornate targate Le Fonti

Ceo e top manager di imprese e studi legali si sono dati appuntamento ai Le Fonti Summit & Awards. Tra gli studi legali e professionali presenti: Amendolfo & Associati, BCR Studio di Consulenza, Cavallini & Partners, Fornari & Associati, Giordano Merolle Studio Legale Tributario, Guerini Salodini Camellini & Partners, LabLaw, LS Lexjus Sinacta, MF Commercialisti Associati, R&G Rossi Gna Marassi & Associati, Studio Legale Avvocato Alberto Gambeni, Studio Legale Avvocato Antonio Pavan, Studio Legale Avv. Dario Bolognesi, Studio Legale Frisani, Studio Legale Ladini, Studio Legale Padovani, Studio Legale Servetto Peyra Pavarini, Studio SLVB, UniLex, Stacchi & Partners. Alcuni degli avvocati partecipanti: Claudio Danoli (Studio Legale Menichetti), Giuseppe Franco Ferrari (Studio Ferrari), Nicolò Juvara (Molinari & Associati), Alessandro Parrota (Avvocato Alessandro Parrota Studio Legale), Roberto Pisano (Studio Legale Pisano), Francesco Rotondi (LabLaw), Tommaso Senni (Senni & Partners). Tra le società presenti: Alleanza Assicurazioni, Amissima Assicurazioni, BNP Paribas AM, BD - Becton Dickinson, Camponovo Architetti & Associati, CER Power, Edinred Italia, Finlbera, Generali Italia, LifeBea, Manini Prefabbricati, MSA Multi Seras, Negz, Passaparout, PLI Energia, SEI Consulting, Société Générale Equipment Finance Italia, Lorenzo Giannuzzi (Forte Village), Vito Rotondi (MEP), Wise Frogs, Massimo Visentin (Pfizer Italia).

Book Crossing

LIBRI VISTI IN TV

Le "Favolette Politicamente Scorrette" di Mario Fabbrì

Ai microfoni di Le Fonti TV l'autore e Ad di Directa Sim racconta la genesi della sua autobiografia.

Anche le favole possono essere politicamente scorrette. Ne sa qualcosa Mario Fabbrì, autore di tre pubblicazioni per la casa editrice torinese La Fabbrica delle Illusioni, che sveste i panni di saggista e di amministratore delegato di Directa Sim - società pioniera nel trading online - per tagliare dal cassetto e pubblicare un'opera che trent'anni fa aveva molto successo ma solo tra i suoi conoscenti. E infatti uscì in questi giorni "Favolette politicamente scorrette" (La Fabbrica delle Illusioni, 178 pp., € 12,00), antologia di 35 racconti brevi o brevissimi ma tutti "cattivi" correlati da illustrazioni create dallo stesso autore. Il testo è stato presentato in anteprima a Book Crossing, il programma televisivo dedicato ai libri in onda ogni venerdì alle 17.30 su Le Fonti TV e condotto da Alessia Liparoti.

WWW.LEFONTI.TV

Autore: **Mario Fabbrì**
Editore: **La Fabbrica delle Illusioni**
Anno: 2018
Pagine: 178

Scritto per diletto e in qualche modo ne avevo già messo insieme una sestina. Scritto con cura e per me non era mai soddisfatto della forma che vedevo il più possibile stringita ed essenziale.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

GLI APPUNTAMENTI LE FONTI DEL 2019

<p>8 MARZO 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI BEST OF DECISIONS FORUM 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>29 MARZO 2019 - HONG KONG Sheraton & Hotel Towers 18:00 - 20:00 CEO SUMMIT 20:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>4 APRILE 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 EXPANSION SCOP 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>8 MAGGIO 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI NEW FRONTIER 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>22 MAGGIO 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI NEW BUSINESS DAY 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>6 GIUGNO 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI FINANCIAL FORUM 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p>	<p>27 GIUGNO 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI DAY 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>27 SETTEMBRE 2019 - NEW YORK Harvard Club 18:00 - 20:00 LE FONTI AWARDS 20:00 - 23:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>7 NOVEMBRE 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 COVERING SCOP 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>20 NOVEMBRE 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 LE FONTI FINANCIAL & HEALTH SUMMIT 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p> <p>6 DICEMBRE 2019 - MILANO Palazzo Mazzanotte 9:00 - 10:00 COVERING SCOP 18:00 - 22:00 LE FONTI AWARDS</p>
--	---

www.lefonti.legal.it
Tel. 02 87370200
Email: info@fonti.it

THE LIVE STREAMING TV